

Violenza sessuale come “arma di guerra” e lotta all’impunità nell’attuale conflitto in Ucraina

di Giovanna Naddeo

Abstract: *Sexual violence as a “tactic of war” and fighting impunity in the current conflict in Ukraine* - As in any other conflict, also in the Ukrainian one, civilians are exposed to heightened levels of sexual violence, amid shrinking civic space and weakened rule of law in settings affected by conflict. Starting from the concept of “conflict-related sexual violence” as defined in the Security Council’s WPS Agenda, this paper focuses on the ICC’s emerging practice regarding the prosecution of sexual crimes, with specific regard to the recent contribution of the European Union in the fight against impunity for core international crimes committed in Ukraine.

Keywords: Russia-Ukraine conflict; Women, peace and security; Conflict-related sexual violence; International criminal court; European Union.

387

1. L’invasione russa dell’Ucraina e i primi casi di stupro nelle zone del conflitto

La guerra iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 si inserisce nell’elenco dei conflitti armati globalmente in corso nel contesto dei quali stupri e altre forme di violenza sessuale risultano essere perpetrate maggiormente, seppur non esclusivamente, ai danni delle donne. Tali atrocità, lesive della dignità e dell’integrità psico-fisica delle vittime, nei contesti di guerra rilevano quali pratiche criminose condotte sistematicamente su larga scala allo scopo di sopraffare la comunità avversaria, e dunque suscettibili di rientrare nelle fattispecie dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra di competenza della Corte penale internazionale¹.

¹ Più diffusamente sul tema, tra gli altri, S. Angioi, *Le radici etniche e culturali della violenza di genere: un approccio di diritto internazionale*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, Napoli, 2023, 33 ss.; M. Castellaneta, I. Tredici, *Rape and Sexual Violence in Conflict: From Furundžija to Ongwen*, in *Rivista di Diritti Comparati - Special Issue III*, 2023, 21 ss.; M.G. Giammarinaro, *Violenza sessuale e tratta in relazione all’invasione dell’Ucraina*, in *Questione Giustizia - Trimestrale “Il diritto della guerra, le ragioni della pace”*, 2022, 1, 84 ss.; M. Khater, *Sexual Violence Against Women During Armed Conflicts: Russian Aggression against Ukraine as an example*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, 17, 102 ss.; L. Poli, *La tutela dei diritti delle donne e la violenza sessuale come crimine internazionale. Evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Diritti*

Per tali motivi, sin dai suoi esordi, lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina ha stimolato l'adozione di numerose iniziative, sia a livello universale che regionale, volte, *in primis*, a documentare le gravi violazioni dei diritti umani fino ad oggi consumatesi.

Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, la Commissione internazionale indipendente di inchiesta sull'Ucraina – istituita in seno al Consiglio dei diritti umani, con il mandato di «To collect, consolidate and analyse evidence of such violations and abuses, including their gender dimension, and to systematically record and preserve all information [...] in view of any future legal proceedings»² – ha denunciato, nei suoi *report* pubblicati tra ottobre 2022³ e settembre 2023⁴, centinaia di casi di violenza sessuale consumatisi nei territori occupati dalle forze armate russe, in particolare nelle province ucraine di Kyiv, Chernihiv, Kharkiv e Kherson. La stessa Commissione d'inchiesta non ha mancato di soffermarsi sullo stigma sociale che colpirebbe le vittime insieme alle loro famiglie ed impedirebbe loro di denunciare alle autorità competenti quanto subito, esacerbando le difficoltà di accesso all'assistenza medica e alla giustizia, nonché lo stato di vulnerabilità alla tratta di esseri umani⁵.

Tali criticità sono state altresì evidenziate dal Rapporto annuale 2022 sul tema della *conflict-related sexual violence*, all'interno del quale il Segretario generale delle Nazioni Unite ha denunciato il perdurante e diffuso contesto di impunità di tali crimini favorito dall'indebolimento delle istituzioni e dall'erosione dello Stato di diritto nelle situazioni di crisi, donde l'accrescimento di quello che nel Rapporto viene definito «a risk of the “rule of lawlessness”»⁶. Pertanto, nel formulare raccomandazioni con riferimento alla situazione in Ucraina, il Segretario generale ha incoraggiato la piena attuazione del *Framework of cooperation* siglato il 3 maggio 2022 tra il governo ucraino e le Nazioni Unite, mediante il quale le parti si sono impegnate, attraverso azioni congiunte, a rafforzare il sostegno alle vittime di tali violenze e a promuovere una formazione specificatamente indirizzata alle forze di polizia e agli operatori del diritto⁷.

A livello regionale, l'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), sin dal primo *report* pubblicato nell'aprile 2022 a

umani e diritto internazionale, 2009, 2, 396 ss.; P. Degani, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, in *Quaderni del Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli*, Padova, 2000; C.N. Niarchos, *Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia*, in *Hum. Rts. Q.*, 1995, 17(4), 649 ss.

² UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Ukraine stemming from the Russian aggression*, A/HRC/RES/49/1, 4 marzo, 2022, para. 11, lett. b).

³ UN Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, A/77/533, 18 ottobre 2022.

⁴ UN Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine - Advance Unedited Version*, A/HRC/52/62, 16 marzo 2023.

⁵ Cfr. C. Scipioni, *Tratta degli esseri umani: profili di rischio nell'ambito della crisi ucraina*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, cit., 319 ss.

⁶ *Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence*, S/2023/413, 22 giugno 2023, para. 4.

⁷ *Framework on cooperation between the Government of Ukraine and the UN on prevention and response to conflict related sexual violence*, 3 maggio 2022.

seguito dell'attivazione del cd. "meccanismo di Mosca", ha messo in luce il rischio di esposizione delle donne violentate alla tratta, alla prostituzione forzata ed altre forme di sfruttamento sessuale, con conseguenze durature per la loro salute fisica e mentale⁸.

In seno al Consiglio d'Europa, numerosi casi di violenza sessuale sono stati altresì documentati dal Commissario per i Diritti Umani nel suo *memorandum* pubblicato l'8 luglio 2022⁹ e successivamente ripreso anche dal Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Siofra O'Leary, in occasione di uno scambio di opinioni con il *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne¹⁰.

Ancora, nella risoluzione 2476(2023) rubricata "*Conflict-related sexual violence*" l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha condannato le violenze sessuali di massa commesse dalle forze armate della Federazione Russa contro la popolazione civile dell'Ucraina e ha incoraggiato gli Stati membri «to foster, in times of peace, non-violent, resilient societies based on equality and equal access to rights for all, as prerequisites for facing crises, defusing tensions which risk escalating into open conflict and minimising its consequences»¹¹. Da qui l'invito rivolto agli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica¹² (meglio nota come Convenzione di Istanbul), mentre a tutti gli altri Stati è ribadito l'obbligo di garantire «solid and safe procedures for reporting sexual violence are in place in peacetime, following the provisions of the Istanbul Convention, in order for these procedures to be operational when applied to sexual violence in conflict-related situations»¹³. E', dunque, alla luce di tale contesto che, in occasione del *Summit* di Reykjavík del 16 e 17 maggio 2023¹⁴, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa – di cui la Federazione Russa, com'è noto, ha cessato di esser membro a seguito della sua espulsione con decorrenza 16 marzo 2022 –, hanno plaudito all'adesione dell'Ucraina alla Convenzione di Istanbul, la quale, ai sensi dell'art. 2, par. 3, trova applicazione «in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato».

Segnalazioni di atti di violenza sessuale sono state altresì acquisite dall'Unione europea e poste a fondamento di misure restrittive adottate il 7

⁸ W. Benedek, V. Bílková, M. Sassòli, *Report on Violations of International Humanitarian and Human Rights Law, War Crimes and Crimes Against Humanity Committed in Ukraine since 24 February 2022* (OSCE Moscow Mechanism Report I), ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 13 aprile 2022.

⁹ Commissioner for Human Rights, *Memorandum on the human rights consequences of the war in Ukraine*, CommDH(2022)18, 8 luglio 2022.

¹⁰ European Court of Human Rights, *Exchange of views with the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)*, 7 febbraio 2023.

¹¹ Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Conflict-related sexual violence*, resolution 2476(2023), 24 gennaio 2023, para. 5.

¹² Il riferimento è ad Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.

¹³ Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Conflict-related sexual violence*, cit., para. 9.1.

¹⁴ Council of Europe, *United around our values - Reykjavík Declaration*, 16-17 maggio 2023.

marzo 2023 nei confronti di ufficiali di comando e funzionari di polizia di nazionalità russa ritenuti responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani delle donne: secondo le motivazioni formulate dal Consiglio, le suddette gravi e reiterate condotte offensive provverebbero la sussistenza di un pianificato disegno criminoso contro la popolazione civile ucraina¹⁵. Ne è conseguita, dunque, la loro iscrizione nell'elenco dei soggetti sottoposti allo *EU Global Human Rights Sanctions Regime*, il quale, tra i casi di applicazione, annovera anche la "violenza sessuale e di genere" «nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all'articolo 21 TUE»¹⁶. L'adozione di tali misure sanzionatorie veniva preceduta dalle Conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 14 novembre 2022 in cui il consesso dei Ventisette aveva manifestato profonda preoccupazione per l'arretramento nel pieno ed equo godimento dei diritti umani da parte delle donne in alcuni contesti regionali che, seppure per ragioni non sovrapponibili, appaiono tutt'oggi particolarmente critici (in particolare, Ucraina, Afghanistan e Iran)¹⁷.

Orbene, prendendo le mosse da questo breve inquadramento del suddetto fenomeno nel contesto dell'attuale conflitto in Ucraina, le note che seguono intendono soffermarsi su uno specifico aspetto del più ampio "concetto di guerra", ovverosia quello relativo al nesso tra conflitto armato e violenza sessuale; nesso che, in sede onusiana, è da individuarsi nel sopracitato sintagma "*conflict-related sexual violence*".

Scongiorare l'impunità di tali crimini internazionali nel contesto del conflitto ucraino ha recentemente stimolato una rinnovata cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la Corte penale internazionale, volta a facilitare la raccolta di prove e lo svolgimento di indagini; tale recente prassi stimolerà considerazioni conclusive sul contributo dell'Unione europea nel perseguimento di tali crimini, anche alla luce dell'ambizione di tale organizzazione a svolgere un ruolo di primo piano nella tutela dei diritti delle donne nel corso dei conflitti armati, nonché nella promozione dell'uguaglianza di genere nelle situazioni di *post*-conflitto.

2. Il concetto di "*conflict-related sexual violence*" nel sistema delle Nazioni Unite: cenni di un'evoluzione diacronica

¹⁵ Decisione (PESC) 2023/501 del Consiglio del 7 marzo 2023 che modifica la Decisione (PESC) 2020/1999 relativa a *misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani*, in GUUE L 69I del 7 marzo 2023, 11-12. Per una ricostruzione dei principali avvenimenti legati alla crisi tra Ucraina e Russia e della relativa risposta sanzionatoria dell'Unione, C. Novi, *Le sanzioni dell'Unione europea relative alla crisi ucraina: il paradosso di una forte coesione interna poco efficace sul piano internazionale*, in G. Guarino (a cura di), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Napoli, 2016, 227 ss.

¹⁶ Art. 1, par. 1, lett. d), ii) della Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del 7 dicembre 2020 *relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani*, in GUUE L 410I del 7 dicembre 2020, 13-19.

¹⁷ Consiglio dell'UE, Conclusioni su *donne, pace e sicurezza*, comunicato stampa n. 941 del 14 novembre 2022.

Com'è noto, il sistema onusiano costituisce il primo ambito all'interno del quale ha avuto inizio il processo di specificazione normativa riferito ai diritti delle donne, già formalmente titolari di diritti umani, così come solennemente proclamato all'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in virtù del quale «All human beings are born free and equal in dignity and rights»¹⁸.

Nei decenni successivi, la necessità di sradicare le perduranti discriminazioni di genere e di realizzare un'effettiva uguaglianza tra uomini e donne è progressivamente divenuta oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale, sicché, a partire dalla prima Conferenza mondiale sulle donne del 1975, è emersa l'opportunità di predisporre uno strumento internazionale *ad hoc* giuridicamente vincolante, atto a garantire alle donne la concreta eguaglianza con gli uomini in ogni campo della vita privata e pubblica.

Adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1979 e annoverata tra i cd. *core international human rights treaties* delle Nazioni Unite, la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) ha avuto il pregio di fornire non soltanto una definizione formale del contenuto relativo al divieto di "discriminazione nei confronti delle donne"¹⁹, ma anche una sua configurazione sostanziale volta a determinarne una tutela efficace mediante la previsione di obblighi positivi che gravano in capo agli Stati²⁰.

Sebbene le disposizioni della CEDAW non contemplino espressamente la violenza contro le donne, gli esperti del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna istituito dall'omonima Convenzione (Comitato CEDAW), per il tramite di un'interpretazione estensiva delle disposizioni convenzionali, hanno ricondotto anche la suddetta fattispecie nell'alveo della suddetta Convenzione.

A partire dalla *General Recommendation No. 19* del 1992 il Comitato ha, infatti, evidenziato che la violenza di genere esercitata contro la donna «because she is a woman»²¹ rappresenta una forma di discriminazione che

¹⁸ Cfr. L. Panella, *La Dichiarazione universale dei diritti umani e i diritti delle donne*, in G. Pascale, S. Tonolo (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2020, 367 ss.

¹⁹ Art. 1 CEDAW: «For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field». Cfr. M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford, 2012.

²⁰ Il riferimento è agli artt. 6-16 della CEDAW. In dottrina, tra gli altri, V. Lorubbio, *Violenza contro le donne e limiti delle convenzioni internazionali: solo una questione di diritti?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, 5, 1177 ss.; F. Raday, *Gender and democratic citizenship: the impact of CEDAW*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2012, 10, 2, 512 ss.

²¹ UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 19: Violence against women*, 1992, para. 6. Tale raccomandazione è stata aggiornata dalla *General Recommendation No. 35* del 2017 nella quale il Comitato

ostacola il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali; in questo senso, la violenza, nelle sue varie forme, costituisce un ostacolo rispetto al perseguimento degli obiettivi indicati dalla stessa CEDAW²².

Nell'ambito, dunque, di un'attività di interpretazione ritenuta strumentale alla continua evoluzione del sistema convenzionale, progressiva centralità ha acquisito anche il tema del conflitto armato quale causa atta a esacerbare le disuguaglianze di genere e la condotta di pratiche criminose a danno delle donne.

Se già nella sopracitata *General Recommendation No. 19* il Comitato CEDAW ha evidenziato – con riferimento all'art. 6 della Convenzione che prescrive agli Stati di adottare misure adeguate a reprimere il traffico e lo sfruttamento della prostituzione femminile²³ – che le guerre, i conflitti armati e l'occupazione dei territori costituiscono fattori di incremento della prostituzione, della tratta e della violenza sessuale sulle donne, nella successiva *General Recommendation No. 30 on Women in Conflict Prevention, Conflict and Post-Conflict Situations* il Comitato ha sottolineato che la protezione dei diritti delle donne in tempi di pace e nelle situazioni di conflitto e di *post*-conflitto è da annoverarsi tra gli obiettivi della Convenzione, sicché gli Stati sono tenuti a garantire l'adempimento degli obblighi ai sensi della Convenzione anche durante i conflitti e gli stati di emergenza «without discrimination between citizens and non-citizens within their territory or effective control, even if not situated within the territory of the State party»²⁴.

CEDAW ha attestato l'evoluzione del divieto della violenza di genere in principio di diritto internazionale consuetudinario. In dottrina, tra gli altri, S. De Vido, *The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, 2, 379 ss.

²² R. Reddock, *CEDAW and Violence Against Women: Reflections After 40 Years*, in *Violence Against Women*, 2022, 28(8), 1723 ss.; A. Mazzola, *La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua approvazione*, in *DPCE Online*, 2021, 46, 1, 599 ss. La rilevanza delle Raccomandazioni generali emerge nella misura in cui esse hanno virtuosamente influenzato la successiva elaborazione degli strumenti di tutela adottati a livello regionale. È il caso della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul) e, più specificatamente, della nozione di «gender-based violence against women» di cui all'art. 3, lett. d): come indicato nell'*Explanatory Report* allegato alla Convenzione di Istanbul, il significato di tale nozione è da intendersi equivalente a quella contenuta nella *General Recommendation No. 19* (v. *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 11 maggio 2011, para. 44). Parimenti, con riferimento all'art. 69 della Convenzione di Istanbul che accorda al GREVIO la facoltà di adottare raccomandazioni generali, nell'*Explanatory Report* è precisato che tale disposizione trae ispirazione dall'art. 21 CEDAW, alla luce della circostanza per la quale, sebbene non giuridicamente vincolanti, tali raccomandazioni contribuiscono a un'attuazione efficace delle disposizioni convenzionali di riferimento (v. *Explanatory Report*, cit., para. 359).

²³ Art. 6 CEDAW: «States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women».

²⁴ UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), *General Recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations*, CEDAW/C/GC/30, 1 novembre 2013, para. 2.

La necessità di prevenire e reprimere la tratta costituisce il tema oggetto della successiva *General Recommendation No. 38 on trafficking in women and girls in the context of global migration* propriamente dedicata all'art. 6 della Convenzione. Ribadito che la tratta di esseri umani è esacerbata dagli sfollamenti forzati causati dal conflitto, la *General Recommendation No. 38* ha sottolineato il legame tra la fuga dai conflitti armati, i flussi migratori, e il fattore del "genere" connesso alla tratta a fini di sfruttamento sessuale. Pertanto, il Comitato ha rimarcato l'importanza di adottare specifiche misure di protezione a beneficio delle donne migranti in fuga dalle zone di conflitto, nell'ambito di una più ampia necessità di predisporre, a livello globale, politiche migratorie sensibili alle questioni di genere. Il Comitato CEDAW ha altresì raccomandato agli Stati di combattere l'impunità per le violazioni dei diritti delle donne, anche in cooperazione con altri sistemi giudiziari come la Corte penale internazionale, nonché di riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione²⁵. A tal riguardo, le *Guidelines* relative alla *General Recommendation No. 38* hanno evidenziato la sussistenza di perduranti «judicial stereotypes» basati sul genere, i quali costituiscono un fattore di ostacolo all'effettività della tutela giurisdizionale delle vittime, realizzando di fatto una vera e propria vittimizzazione secondaria delle parti offese²⁶.

La progressiva attenzione riservata dal Comitato CEDAW (tanto nell'attività di elaborazione di raccomandazioni generali, quanto di esame delle denunce di violazione della suddetta Convenzione presentate da individui o gruppi di persone²⁷) al nesso tra violenza e conflitti armati ha certamente fornito uno slancio all'azione del Consiglio di Sicurezza in materia²⁸: è nell'ambito della *Women, Peace and Security Agenda* – un *living document* del Consiglio di Sicurezza composto da un *set* di risoluzioni tematiche periodicamente aggiornato sin dal 2000²⁹ e concernenti la

²⁵ UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration*, CEDAW/C/GC/38, 20 novembre 2020.

²⁶ Working Group in charge of drafting CEDAW General Recommendation No. 38 on "Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration", *Guidelines on CEDAW General Recommendation No. 38 on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration*, CEDAW/C/G38, 10 gennaio 2023, 89 ss.

²⁷ Tra le più recenti, si veda la decisione del 3 marzo 2023 resa nel caso *Alonzo et al. v. The Republic of the Philippines*, CEDAW/C/84/D/155/2020, nella quale il Comitato CEDAW ha statuito che lo Stato delle Filippine ha violato gli artt. 1 e 2, lett. b) e c) della Convenzione con riferimento al mancato riconoscimento di adeguate misure di riparazione a un gruppo di donne sopravvissute alle violenze sessuali perpetrate dall'esercito imperiale giapponese durante la Seconda guerra mondiale.

²⁸ Cfr. C. O'Rourke, A. Swaine, *CEDAW and the Security Council: enhancing women's rights in conflict*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, 67(1), 167 ss.

²⁹ UN Security Council, Resolution 1325(2000) on *Women, Peace and Security*, S/RES/1325(2000), 31 ottobre 2000. In dottrina, tra gli altri, G. Gioffredi, *Donne, pace e sicurezza: a vent'anni dalla "The Women, Peace and Security Agenda (WPS Agenda)" delle Nazioni Unite*, in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, 2021, 1, 47 ss.; I. Renzulli, *"Women and peace": A Human Rights Strategy for the Women, Peace and Security Agenda*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2017, 35(44), 210 ss. Seppure non giuridicamente vincolanti, tali risoluzioni rappresentano «good indicators of the general direction in which the normative development is heading», così R. Marconi,

promozione del ruolo femminile nei processi di pace e nella prevenzione dei conflitti (cd. *women's empowerment' resolutions*)³⁰, nonché la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale nei conflitti armati (cd. *sexual violence resolutions*)³¹ – che l'organo onusiano ha elaborato la nozione di “*conflict-related sexual violence*” per indicare «sexual violence occurring in a conflict or post-conflict setting that has a direct or indirect causal link with the conflict itself»³².

Tale nozione ricomprende plurime fattispecie criminose quali «rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced abortion, enforced sterilization, forced marriage, and any other form of sexual violence of comparable gravity [...] that is directly or indirectly linked to a conflict»³³.

Il collegamento con il conflitto è da ricercarsi, secondo l'*Agenda*, in elementi specifici, quali i profili degli autori dell'illecito (affiliati a forze armate statali o non statali), la qualità delle vittime (membri effettivi, o percepiti come tale, di una comunità avversaria oppure soggetti presi di mira sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere), la percezione di un clima di impunità favorevole al ripetersi degli atti di violenza (da associarsi all'erosione delle istituzioni democratiche). Pertanto, tali condotte criminose – sussumibili nei crimini contro l'umanità o nei crimini di guerra ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto di Roma – assumono rilevanza non solo in quanto lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della singola vittima, bensì quale vera e propria «tactic of war to humiliate, dominate, instil fear in, disperse and/or forcibly relocate civilian members of a community or ethnic group»³⁴.

Alla luce di ciò, anche il Comitato CEDAW, in una raccomandazione propriamente dedicata alla “*conflict-related sexual violence*”, ha evidenziato l'importanza di un approccio integrato nell'affrontare il fenomeno mediante

Tutela dei diritti sessuali e riproduttivi nell'attuale conflitto in Ucraina: l'accesso all'interruzione di gravidanza, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, 16(3), 682 ss., che cita G. Nolte, *The Different Functions of the Security Council with Respect to Humanitarian Law*, in A. Roberts, J. Welsh, D. Zaum (eds.), *The United Nations Security Council and War. Evolution of Thought and Practice since 1945*, Oxford-New York, 2008, 532 ss.

³⁰ UN Security Council, Resolution 1889(2009), S/Res/1889(2009), 5 ottobre 2009; Resolution 2122(2013), S/Res/2122(2013), 18 ottobre 2013; Resolution 2242(2015), S/Res/2242(2015), 13 ottobre 2015; Resolution 2493(2019), S/Res/2493, 29 ottobre 2019; UN Security Council, Resolution 2538 (2020), S/Res/2538, 28 agosto 2020.

³¹ UN Security Council, Resolution 1820(2008), S/Res/1820(2008), 19 giugno 2008; Resolution 1888(2009), S/Res/1888(2009), of 30 September 2009; Resolution 1960(2010), S/Res/1960(2010), 16 dicembre 2010; Resolution 2106(2013), S/Res/2106(2013), 24 giugno 2013; Resolution 2272(2016), S/Res/2272(2016), 11 marzo 2016; UN Security Council, Resolution 2467(2019), S/Res/2467(2019), 23 aprile 2019.

³² UN Security Council, *Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolutions 1820 (2008) and 1888 (2009)*, A/65/592 - S/2010/604, 24 novembre 2010, para. 5.

³³ *Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence*, S/2023/413, 22 giugno 2023, para. 5.

³⁴ UN Security Council, Resolution 1820(2008), S/Res/1820(2008), 19 giugno 2008.

l'adempimento degli obblighi imposti agli Stati ai sensi della suddetta Convenzione³⁵.

Infine, nell'ambito della più ampia cooperazione tra organizzazioni universali e regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale³⁶, degno di nota è altresì l'autonomo rilievo assunto dalla nozione di "*conflict-related sexual violence*", sovente oggetto di approfondimento – limitandoci alla regione paneuropea – tanto da parte del Consiglio d'Europa (è il caso della già menzionata risoluzione 2476(2023), quanto (come si vedrà *infra*) dell'Unione europea.

3. La lotta all'impunità dei *sexual and gender-based crimes* perpetrati nelle situazioni di conflitto armato

La repressione penale della "*conflict-related sexual violence*" ha subito un rilevante impulso a partire dall'istituzione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel 1993 del Tribunale Internazionale per l'ex-Jugoslavia e poi, nel 1994, di quello per il Rwanda.

E' noto, infatti, che la giurisprudenza dei suddetti Tribunali ha contribuito alla definizione di violenza sessuale nei contesti bellici, come dimostra la prima sentenza in materia resa dal Tribunale per il Rwanda nel caso *Prosecutor v. Akayesu*³⁷ in occasione della quale il collegio giudicante ha specificato che la violenza sessuale non si esaurisce nella condotta criminosa dello stupro, bensì ricomprende qualsiasi atto di natura sessuale commesso su una persona in circostanze coercitive, non limitato all'esercizio di forza fisica sulla vittima, allo scopo di intimidire, umiliare e discriminare. Nella stessa sentenza, inoltre, per la prima volta viene riconosciuto che lo stupro può rappresentare un atto di genocidio finalizzato a distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico in quanto tale.

Orbene, alla luce delle atrocità commesse nei summenzionati scenari di guerra, nello Statuto di Roma del 1998 istitutivo della Corte penale internazionale – la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite e competente, in modo complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali crimini guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimine di aggressione «for the sake of present and

³⁵ UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), *Conflict-related sexual violence as Gender-based Violence against Women and Girls - CEDAW Convention, General Recommendations (Nos 35 And 30) and Practice of the Committee with Recommendations and Guidance to State Parties to the Convention*, 1 settembre 2022.

³⁶ Cfr. I. Ingravallo, *Cooperazione e autonomia nel rapporto tra Nazioni Unite e Unione europea per il mantenimento della pace*, in AA. VV., *L'azione dell'ONU per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive. Quaderno de "La Comunità Internazionale"*, Napoli, 2021, 189 ss.

³⁷ ICTR, *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* (Trial Chamber Judgement; case no. ICTR-96-4-T), 2 September 1998. Si veda anche ICTR, *Prosecutor v. Anto Furundzija* (Trial Chamber Judgement; case no. IT-95-17/1-T), 10 December 1998. In dottrina, tra gli altri, A. Viviani, *Sexual Violence and Torture: Lessons Learned and Open Challenges in the ICTR Judgement on the Case of Akayesu*, in *Rivista di Diritti Comparati, Special Issue III*, 2023, 100 ss.

future generations»³⁸ – i reati di natura sessuale sono stati sussunti, per la prima volta, nelle categorie dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Con riferimento ai primi, l'art. 7 dello Statuto individua, oltre allo stupro, altre fattispecie criminose quali schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e sterilizzazione forzata, nonché "qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità" perpetrata, come indicato negli *Elements of Crimes*, «as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population»³⁹.

Nella categoria dei crimini di guerra, il successivo art. 8 include lo stupro, la riduzione in schiavitù, la prostituzione forzata e la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, nonché "qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra", sia con riferimento ai conflitti internazionali che ai conflitti interni.

Eppure, la codificazione di una così ampia gamma di fattispecie delittuose – tra le quali non sussiste alcuna relazione gerarchica⁴⁰ – non ha impedito, nei primi anni di funzionamento della Corte, il perpetrarsi di una sorta di *impunity gap* nella repressione di tali crimini, sicché nel giugno 2014 l'allora Procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, ha voluto imprimere un decisivo cambio di approccio mediante l'adozione del *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*⁴¹.

L'idea che permea l'intero documento attiene all'introduzione della *gender perspective* in tutte le fasi del procedimento penale presso la Corte penale internazionale, ovvero sia l'adozione di un approccio che «requires an understanding of differences in status, power, roles, and needs between males and females, and the impact of gender on people's opportunities and interactions»⁴².

Emerge, ad esempio, con riferimento al ruolo della pubblica accusa, la necessità di «seek to bring cumulative charges in order to reflect the severity and multi-faceted character of these crimes fairly, and to enunciate their range supported by the evidence in each case»⁴³. E proprio con riferimento alla formulazione dei capi d'accusa attinenti a situazioni di conflitto che, ad avviso del Procuratore Bensouda, «The victim's experience should therefore be understood and documented in a comprehensive manner,

³⁸ Preambolo dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, IX capoverso. In dottrina, tra gli altri, M. Iovane, D. Greco, *L'interesse delle future generazioni al mantenimento della pace*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle future generazioni nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Atti del XXVI Convegno SIDI 9-10 giugno 2022*, Napoli, 2023, 49 ss.; S. Linton, G. Simpson, W.A. Schabas (eds.), *For the Sake of Present and Future Generations. Essays on International Law, Crime and Justice in Honour of Roger S. Clark*, Leiden-Boston, 2015.

³⁹ International Criminal Court (ICC), *Elements of Crimes*, 2013, disponibile al sito: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>.

⁴⁰ ICTR, *Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana* (Appeal Judgement), 1 June 2001, para. 367.

⁴¹ The Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*, giugno 2014. Cfr. V. Oosterveld, *The ICC Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes: A Crucial Step for International Criminal Law*, in *William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice*, 2014, 24(3), 443 ss.

⁴² The Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*, cit., 3.

⁴³ *Ibidem*, para. 72.

as well as with a specialised focus on sexual or gender-based crimes, where relevant»⁴⁴; da qui, dunque, la necessità di allegare «evidence of the impact of the sexual and gender-based crimes on the victims, their families, and the community as a whole, by way of victim or expert testimony and written statements»⁴⁵.

Orbene, nel più ampio contesto di un bilancio della Corte penale internazionale che continua a restare “magro”⁴⁶, per quanto concerne il perseguimento dei *sexual and gender-based crimes* sono da registrarsi sensibili progressi nella lotta all’*impunity gap*, a riprova della virtuosa influenza esercitata dal *Policy Paper*: come registrato dal *Gender Report Card on the International Criminal Court* con riferimento al 2018 (l’ultimo pubblicato), a differenza del passato dove frequentemente i procedimenti in materia non giungevano alla fase dibattimentale, sedici dei ventisei casi rinviati a giudizio concernevano accuse di *sexual and gender-based violence* in zone di conflitto⁴⁷.

Degno di nota è, altresì, il contributo offerto dalla Corte alla descrizione degli elementi dei crimini sessuali commessi nel contesto conflittuali: in particolare, nel recente caso *Prosecutor v. Ongwen*⁴⁸, la Corte ha evidenziato – con riferimento alla fattispecie dello stupro di guerra – che una volta dimostrata la natura coercitiva del contesto, non è necessario che l’accusa provi ulteriormente l’assenza di consenso della vittima. La *Trial Chamber* ha descritto la coercizione in questi termini: «Coercion may be inherent in certain circumstances, such as armed conflict or the military presence of hostile forces amongst the civilian population. Several factors may contribute to creating a coercive environment, such as the number of people involved in the commission of the crime, or whether the rape is committed during or immediately following a combat situation or is committed together with other crimes»⁴⁹.

L’importanza della *gender perspective* è stata recentemente sottolineata anche dal Procuratore Karim AA Khan KC, il quale ha avviato un processo revisione e di aggiornamento del *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes* allo scopo di implementare in maniera efficace le indagini e il perseguimento dei *sexual and gender-based crimes* in contesti regionali segnati dal conflitto armato⁵⁰.

⁴⁴ *Ibidem*, para. 59.

⁴⁵ *Ibidem*, para. 99.

⁴⁶ Cfr. N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, VII edizione, Torino, 2023, 328.

⁴⁷ Women's Initiatives for Gender Justice, *Gender Report Card on the ICC 2018*, 42. Cfr. T. Altunjan, *The International Criminal Court and Sexual Violence: Between Aspirations and Reality*, in *German Law Journal*, 2021, 22, 5, 878 ss.

⁴⁸ ICC, *Prosecutor v. Dominic Ongwen* (Trial Chamber Judgement; case no. ICC-02/04-01/15), 4 February 2021; (Appeals Judgment, case no. ICC-02/04-01/15-2023), 15 dicembre 2022. Cfr. M. Castellaneta, I. Tredici, *Rape and Sexual Violence in Conflict: From Furundžija to Ongwen*, cit.

⁴⁹ ICC, *Prosecutor v. Dominic Ongwen*, cit., para. 2710.

⁵⁰ ICC, *Statement - The Office of the Prosecutor launches public consultation to renew Policy Paper on Sexual and Gender-based Crimes*, 12 maggio 2023, disponibile al sito: <https://www.icc-cpi.int/news/office-prosecutor-launches-public-consultation-renew-policy-paper-sexual-and-gender-based>.

4. Il contributo dell'Unione europea alla repressione della "conflict-related sexual violence" in Ucraina: verso un nuovo modello di cooperazione giudiziaria internazionale?

Nel più ampio contesto di un attivo impegno nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne, l'Unione europea non ha mancato, all'indomani dell'insorgere del conflitto russo-ucraino, di adottare misure finalizzate a mitigare il rischio di esposizione delle stesse a forme di sfruttamento e di abuso.

Tra queste è da annoverarsi senza dubbio l'inedita attivazione, da parte del Consiglio, della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, la quale ha garantito agli sfollati dall'Ucraina l'accesso immediato al godimento del diritto di residenza, al mercato del lavoro e all'alloggio, nonché all'assistenza medica e sociale per coloro i quali, in particolar modo, «abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale»⁵¹.

La piena e corretta attuazione della suddetta Direttiva rappresenta per il Parlamento europeo, come indicato nella sua Risoluzione del 5 maggio 2022 *sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne*, un'azione da perseguire al fine di proteggere adeguatamente le donne e le ragazze in fuga dal conflitto bellico⁵². Nella stessa Risoluzione, l'Assemblea dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione ha altresì condannato l'uso della violenza sessuale e di genere come "arma di guerra" e ha altresì sottolineato la necessità di coordinare la raccolta delle testimonianze delle vittime da rendere disponibili alla Corte penale internazionale per punire i responsabili di tali crimini⁵³.

Com'è noto, l'Unione europea ha manifestato il proprio supporto alla Corte penale internazionale sin dall'istituzione di quest'ultima; in particolare, nel 2006 l'Unione ha concluso un accordo di collaborazione e di assistenza con la Corte volto a sostenerne l'efficace funzionamento e a promuovere la massima partecipazione allo Statuto di Roma⁵⁴. Il testo dell'accordo richiama, infatti, l'art. 87, par. 6, dello Statuto di Roma che

⁵¹ Art. 13, par. 4 della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, *sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi*, in G.U.C.E. L 212 del 7 agosto 2001, 12-23. Sulla «storica» decisione di accordare la protezione temporanea alle persone in fuga dalla guerra, decisione che manifesta appieno la solidarietà dell'Unione europea a favore dell'Ucraina e della sua popolazione», V. Di Comite, *L'applicazione della protezione temporanea dell'Unione europea a favore degli sfollati dall'Ucraina e la sua proroga*, in G. Morgese (a cura di), *La solidarietà europea: a che punto siamo?*, Bari, 2023, 126 ss.

⁵² Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 *sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne* (2022/2633(RSP)).

⁵³ *Ibidem*, par. 6.

⁵⁴ Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea, in G.U.C.E. L 115 del 28 aprile 2006, 50-56. Nella dottrina italiana, per tutti, L. Paladini, *Note a margine della conclusione dell'accordo di cooperazione ed assistenza tra l'Unione europea e la Corte penale internazionale*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2006, 4, 865 ss.

accorda alla Corte l'opportunità di collaborare con le organizzazioni intergovernative per la raccolta di informazioni e documenti, nonché di realizzare con queste ultime «other forms of cooperation and assistance».

In ragione della convergenza tra il diritto dell'Unione e lo Statuto di Roma in materia di rispetto dei diritti umani e di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'accordo in questione – che contempla termini di cooperazione e di assistenza esclusivamente tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea, e non con i suoi Stati membri⁵⁵ – prescrive una serie di azioni coordinate, quali lo scambio di informazioni e di documenti di interesse reciproco (art. 7), la gestione di informazioni classificate sensibili per la sicurezza (artt. 8-9), la raccolta di testimonianze rese da funzionari e agenti dell'Unione, se del caso con revoca dell'obbligo di riservatezza a loro carico (art. 10), nonché modalità di interazione e di collaborazione con il Procuratore della Corte (art. 11), quali la messa a disposizione di servizi e strutture operative sul campo (art. 14).

Alla luce di ciò, con specifico riferimento al perseguimento di gravi violazioni dei diritti umani perpetrati nel conflitto russo-ucraino, la recente costituzione di una squadra investigativa comune (*joint investigation team*) composta da alcuni Stati membri dell'Unione europea (per la precisione, Lituania, Polonia, Estonia, Lettonia, Slovacchia e Romania), dall'Ucraina e, per la prima volta, dall'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale, sotto il coordinamento dell'Unione europea nella figura di Eurojust, si pone l'obiettivo di facilitare la raccolta e la condivisione, tra le competenti autorità investigative, del materiale probatorio relativo ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra commessi in Ucraina, e dunque anche ai casi di violenza sessuale consumatisi nelle zone del conflitto⁵⁶.

L'iniziativa comune, che ha recentemente visto anche il coinvolgimento di Europol⁵⁷, concretizza l'obiettivo di perseguire la giustizia internazionale intesa come, per usare le parole del Procuratore della Corte penale internazionale, «a shared obligation of humanity»⁵⁸.

Sebbene Eurojust abbia già supportato in passato l'istituzione di squadre investigative comuni, quella inaugurata nel 2022 rappresenta un'inedita forma di cooperazione tra Stati membri dell'Unione, sotto il coordinamento dell'Agenzia europea e con la partecipazione, per la prima volta, di un Paese terzo e dell'Ufficio del Procuratore della Corte; il tutto, peraltro, nel contesto del pieno svolgimento di un conflitto armato internazionale.

⁵⁵ *Ibidem*, art. 3.

⁵⁶ Eurojust, *Eurojust supports joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine*, comunicato stampa del 28 marzo 2022. In dottrina, tra gli altri, M. Caianiello, *The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2022, 30(3-4), 2022, 219 ss.

⁵⁷ Eurojust, *Europol participates in joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine*, comunicato stampa del 5 ottobre 2023.

⁵⁸ F.L. Gatta, *Il ruolo dell'Unione europea nella (ricerca della) giustizia internazionale*, in *Eurojus*, 2023, 2, 60 ss., che cita la conferenza di presentazione della squadra investigativa comune, tenutasi all'Aia il 31 maggio 2022. Eurojust, *Press conference - Joint investigation team on alleged core international crimes in Ukraine*.

Ebbene, a due anni dall'istituzione della squadra investigativa, diverse sono state le iniziative portate avanti, sia sul piano normativo (si pensi all'estensione delle funzioni di Eurojust, oggi operativa anche nel «sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale»⁵⁹) che prettamente operativo (tra le altre, l'attivazione del *Core International Crimes Evidence Database - CICED*⁶⁰).

Tuttavia, tale iniziativa di cooperazione internazionale coordinata dall'Unione europea non manca di suscitare profili di perplessità con riferimento alla terzietà, all'indipendenza e all'imparzialità delle autorità coinvolte nelle operazioni investigative congiunte: si pensi alla partecipazione della stessa Ucraina, direttamente coinvolta nel conflitto (le cui forze armate, non è dato *a priori* escluderlo, potrebbero essere parimenti responsabili di crimini internazionali), unitamente allo stretto coinvolgimento di Stati in passato appartenenti all'ex blocco sovietico.

Inoltre, il fatto che l'Ucraina non abbia ratificato lo Statuto di Roma solleva ulteriori perplessità con riferimento all'efficacia dell'azione investigativa comune, posto che la squadra vede anche la partecipazione dell'Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale.

Nell'attesa di una auspicabilmente celere definizione del conflitto, resta da chiedersi se tale cooperazione internazionale coordinata da Eurojust rappresenti un caso isolato esclusivamente legato a *questo* conflitto oppure possa costituire un nuovo modello di cooperazione internazionale che, a partire dall'attività dell'Agenzia europea, preluda a una più stretta collaborazione tra la Corte penale internazionale e l'Organizzazione.

In tale contesto, ecco che l'Unione, nell'ambito di una più ampia riflessione sulla direzione da imprimere al processo di integrazione europea⁶¹, sarebbe chiamata a partecipare attivamente alla lotta all'impunità dei crimini internazionali che rientrano nella giurisdizione della Corte anche in contesti regionali lontani dalle sue frontiere, allo scopo ultimo di contribuire alla pace nell'interesse delle presenti generazioni e di risparmiare a quelle future il flagello di nuove guerre.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2018/1727 *per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi*, GUUE L 148 del 31 maggio 2022, 1-5.

⁶⁰ Eurojust, *Start of operations of Core International Crimes Evidence Database and new International Centre for Prosecution of the Crime of Aggression to be based at Agency*, comunicato stampa del 23 febbraio 2023.

⁶¹ Cfr. A. Ligustro, F. Ferraro, P. De Pasquale, *Il futuro del mondo e dell'Europa passa per Kiev*, in *DPCE Online*, 2022, 52, 2, XI ss.; N. Helwig, V. Sinkkonen, *Strategic Autonomy and the EU as a Global Actor: The Evolution, Debate and Theory of a Contested Term*, in *European Foreign Affairs Review - Special Issue*, 2022, 27, 1 ss.

Giovanna Naddeo
curriculum internazionalistico-europeo-comparato,
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Salerno
gnaddeo@unisa.it

